



Senza la piena consapevolezza, non è possibile un'adeguata politica antinfortunistica

Rischi: cosa bisogna fare per valutarli e ridurli

Imprescindibile la convergenza tra il Dvr e le possibili fonti, nessuna esclusa, presenti nel ciclo produttivo. A quelli compresi nel D.Lgs. n. 81/2008 è necessario affiancare le tipologie meno “note” o anche solo diverse da quelle espressamente disciplinate: vediamo quali sono, oltre ai passaggi spesso sottovalutati, che meritano, quindi, particolare attenzione

di **Francesca Masso**
e **Luca Montemezzo**, B&P Avvocati

L'**effettiva riduzione degli eventi infortunistici**, non il mero rispetto di obblighi formali, è la finalità essenziale del percorso di gestione e riduzione del rischio. Questo percorso, pertanto, deve essere fondato su una valutazione completa, che rappresenti in modo puntuale la mappatura di tutti i rischi presenti nel ciclo produttivo aziendale.

Il documento di valutazione del rischio (Dvr), dopo aver descritto puntualmente l'attività aziendale dal punto di vista del rischio, deve poi contenere la politica aziendale della sicurezza, con l'individuazione, per ogni rischio, delle misure di prevenzione e protezione (non solo tecniche, ma anche organizzative) che la struttura datoriale vuole adottare per eliminarlo e, ove ciò non sia possibile, ridurlo al minimo. La politica della sicurezza sarà tanto più efficace, quanto più saprà dare al proprio documento di valutazione del rischio il valore di linee guida dal contenuto realistico, realizzabile, operativo e conosciuto.

Il concetto di valutazione di tutte le “fonti”: ragioni e finalità

È opportuno svolgere un preliminare, quanto sintetico, inquadramento normativo, partendo dalle finalità perseguite dal legislatore, le cui scelte lessicali rappresentano, in realtà e molto spesso, una precisa *ratio legis*.

Sono diversi, infatti, gli articoli nei quali il legislatore sceglie di utilizzare riferimenti specifici in modo solo «esemplificativo e non esaustivo»: in pratica, impone al datore di lavoro di valutare e gestire **tutti** i rischi aziendali, pur fornendo allo stesso solo un elenco esemplificativo.

L'art. 15, D.Lgs. n. 81/2008, indicando, negli articoli di apertura del decreto, quali siano le misure generali di tutela, individua, alla lettera a) «la valutazione di **tutti** i rischi per la salute e sicurezza».

La locuzione normativa di “tutti i rischi” è poi ripresa dall'art. 17, D.Lgs. n. 81/2008, a norma del quale il datore di lavoro non può delegare «la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28». Il medesimo richiamo “omnicomprensivo” è poi più esplicitamente ripreso dall'art. 28, D. Lgs.